

**CITTÀ DI ERCOLANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)****E S T R A T T O**
dal Registro degli Atti Originali della Giunta MunicipaleDeliberazione N. **130**

Oggetto: Aggiornamento in forma semplificata dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014. Atto di ricognizione. Immediatamente Esecutiva.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **14,15**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
STRAZZULLO VINCENZO	SINDACO-PRESIDENTE	SI
COZZOLINO ANTONIO	VICE SINDACO	NO
ACAMPORA GIOACCHINO	ASSESSORE	SI
APREA CARMELA	ASSESSORE	SI
CRISTADORO SALVATORE	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
PIRONE FERDINANDO	ASSESSORE	SI
SOLARO SALVATORE	ASSESSORE	NO
TORELLO FRANCESCO	ASSESSORE	NO

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 123 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LAGIUNTA

- Vista la proposta formulata dall'assessore alle Attività Produttive, Salvatore Cristadoro, e relativa all'oggetto;

- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma IV del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ritenuto di far propri ed approvare la proposta in ispecie, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

PROPONE alla G.C.

di adottare il seguente dispositivo:

- 1) Approvare la premessa istruttoria, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che qui si intende formalmente e integralmente riportata anche se materialmente non trascritta.
- 2) Dare atto che la presente deliberazione:
 - a) non innova le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
 - b) recepisce le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale di cui alla L.R. 1/2014 e al D.D. regionale n. 997 del 30.10.2014 e relativi allegati;
 - c) rinvia, per le parti del SIAD ormai inefficaci, alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie in materia.
- 3) Dare atto che il SIAD oggetto del presente atto di aggiornamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 15.11.2000, come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 44 del 17.9.2001 e aggiornato con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.9.2005, è tuttora vigente.
- 4) Precisare che eventuali, differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo la norme regionali.
- 5) Prendere atto, ai sensi della L.R. Campania n. 1/2014 e del Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 - Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico - Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive - della Regione Campania, che:
 - a) sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD) che stabiliscano:
 - a.1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 - a.2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - a.3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
 - a.4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
 - a.5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
 - a.6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
 - a.7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;
 - b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 997 del 30/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania
 - c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
 - d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n.

852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

- e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali;
 - f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili, senza discriminazioni tra attività alimentari, miste e non alimentari, nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
 - g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
 - h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
 - i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;
 - j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI), qualora istituita, è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;
 - k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 997/2014;
 - l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;
 - m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.
- 6) Prendere, altresì, atto che, oltre a quanto previsto in via generale al precedente punto 5), le seguenti norme, contenute sia nel SIAD e sia nelle deliberazioni successive, contengono principi o regole non più in linea con la sopravvenuta normativa comunitaria, nazionale e regionale e, pertanto, sono divenute inefficaci e vanno disapplicate:
- **Deliberazione di C.C. n. 61 del 15.11.2000** (*Approvazione del SIAD come modificato dalle deliberazioni di C.C. n. 44 del 17.9.2001 e n. 28 del 16.9.2005*):
 - a) Punto 2, lett. b), del dispositivo, nella parte in cui individua l'area di colore verde della planimetria allegata, come di opportunità per la sola media distribuzione alimentare e mista e non anche per la media distribuzione extra-alimentare; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
 - b) Punto 3 del dispositivo, nella parte in cui si dichiara necessaria, limitatamente alle aree di colore blu della planimetria allegata che ricadono in zona D "industriale/artigianale" del vigente P.R.G., la procedura di variante (contrasto con gli artt. 10 e 17 L.R. 1/2014, secondo quanto disposto con D.D. n. 997 del 30.10.2014 - allegato B);
 - c) Punto 4 del dispositivo, nella parte in cui prevede, nella zona A del vigente P.R.G., la compatibilità dei negozi di vicinato e della sola media distribuzione non alimentare, vietando pertanto la localizzazione di medie distribuzioni alimentari; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);

- d) Punto 4 del dispositivo, nella parte in cui prevede, nelle zona B e C del vigente P.R.G., contingenti numerici per l'insediamento di medie distribuzioni (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera c), L.R. 1/2014: la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali);
- **Regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa** (*Tomo I allegato al SIAD*):
- a) Art. 2, ultimo comma, nella parte in cui si stabilisce che "È vietato effettuare la vendita all'ingrosso e al dettaglio negli stessi locali [...]" (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- b) Art. 7, comma 2, nella parte in cui la localizzazione di un esercizio di vicinato è subordinata: alla verifica della compatibilità territoriale dell'insediamento rispetto al SIAD; all'obbligo di presentare una relazione qualitativa che tenga conto dell'inserimento nel contesto urbano dal punto di vista estetico, socio-economico e in generale di impatto con la rete distributiva preesistente; (contrasto con l'art. 15 comma 1 L.R. 1/2014: "L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione");
- c) Art. 7 comma 3, contenente la previsione di una discrezionalità in capo all'Amministrazione comunale circa l'insediamento di esercizi di vicinato in zona blu rigata rossa della planimetria generale allegata al SIAD; (contrasto con l'art. 15 comma 1 L.R. 1/2014: "L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione");
- d) Art. 13, che subordina l'aggiunta di un settore merceologico non già autorizzato, in una media o grande struttura esistente, alla condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza degli esercizi alimentari non sia preclusa nell'area; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- e) Art. 16, recante limiti alla libera determinazione dell'orario di apertura dei negozi (contrasto con l'art. 24 della L.R. 1/2014: "Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti");
- f) Art. 18, comma 4, che dispone che nelle aree ricomprese nella zona A del P.R.G. è vietata la vendita esclusiva o prevalente di taluni prodotti; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- g) Art. 18, comma 5 che dispone che nelle aree ricomprese nella zona A del P.R.G. è vietato l'avvio di alcune attività imprenditoriali; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- **Regolamento per gli esercizi pubblici** (*parte integrante del SIAD, come modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.9.2005*):
- a) Articolo 3 comma 1, (l'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30.4.1962, n. 283 è stata sostituita dalla notifica alimentare di cui al Reg. CE/2004/852; l'autorizzazione di cui alla legge 25.8.1991, n. 287 è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/90 e all'art. 64 del D.Lgs. 59/2010);
- b) Articoli 9 e 10, nella parte in cui prevedono la definizione e l'applicazione di parametri numerici; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera c), L.R. 1/2014: la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali);
- **Regolamento dei Mercati, delle Fiere e dei Posteggi fuori mercato alla luce delle nuove normative** (*approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 21.12.2012*):
- a) Art. 11, comma 2, nella parte in cui prevede, salvi i casi di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 59/2010, la durata illimitata delle concessioni di suolo pubblico;
- b) Art. 11, comma 3, nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle autorizzazioni decennali rilasciate;

- c) Art. 27, comma 3, nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle autorizzazioni decennali rilasciate per i posteggi fuori mercato.
- 7) Dare atto che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2014, l'apertura degli esercizi di vicinato è ammessa in tutte le zone territoriali omogenee della città di Ercolano.
- 8) Dare atto che l'apertura delle medie strutture di vendita è ammessa, senza distinzione tra medie strutture di vendita alimentari, miste e non alimentari, e senza l'imposizione di parametri numerici:
- 8.1. ai sensi degli artt. 10 e 17 della L.R. n. 1/2014 e del D.D. n. 997 del 30.10.2014 - allegato B, nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- 8.2. in tutte le aree, contrassegnate da vari colori, individuate nella planimetria generale in scala 1:5000 allegata al SIAD, come aggiornata con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.9.2005, con l'eccezione delle aree campite di colore rosa magenta, ove permane il divieto di apertura delle medie strutture di vendita, e delle aree ricadenti in zona E – "Agricola" del vigente P.R.G.
- 9) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
- 10) Trasmettere copia del presente deliberato al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.
- 11) Con separata votazione palese dell'esito favorevole unanime, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, viene dichiarato immediatamente eseguibile.



Allegato A)

CITTÀ DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)

OGGETTO: Aggiornamento in forma semplificata dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014. Atto di ricognizione. **Immediatamente Esecutiva.**

GLI ISTRUTTORI

f.to dott. Riccardo Roccasalva

f.to arch. Olimpio Di Martino

Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con deliberazione consiliare n. 61 del 15.11.2000, resa esecutiva a seguito di chiarimenti forniti con successivo atto di C.C. n. 19 del 30.03.2001, il Comune di Ercolano ha, tra l'altro:

1. approvato lo Strumento Comunale di Intervento per l'apparato distributivo in esecuzione del decreto legislativo 114/98 e della legge regionale Campania 1/2000
2. approvato, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 1/2000 della Regione Campania, lo strumento integrativo del P.R.G., composto da:
 - *Relazione giustificativa delle scelte operate;*
 - *Planimetria in scala 1:5000 recante la localizzazione delle previsioni commerciali; contrassegnate dai colori:*
 - **giallo** - aree di opportunità per la grande distribuzione, restando inteso che nelle predette aree sono, comunque ammesse, anche la media distribuzione e il vicinato;
 - **verde** - aree di opportunità per la media distribuzione alimentare e mista, restando inteso che nelle predette aree è comunque consentito il vicinato;
 - **blu rigato rosso** - aree del centro storico da sottoporre a normativa di tutela secondo un percorso di riqualificazione e rilancio della rete commerciale e nelle quali sono, comunque, ammesse limitate esperienze di distribuzione nella sola forma di centro commerciale oltre quelle di vicinato;
 - **blu** - aree limitrofe al centro storico, in cui hanno sede contenitori dimessi e non, da riqualificare e rilanciare come zone destinate ad attività produttive per insediamenti artigianali e/o commerciali in genere. In tali aree sono comunque ammesse esperienze di media distribuzione, oltre a quelle di vicinato;
 - **rosa magenta** - aree e siti da tutelare per interesse archeologico, storico, monumentale e ambientale, nei quali sono ammessi solo esercizi di vicinato.
 - *Planimetria del Piano Regolatore Generale afferente la zonizzazione;*
 - *Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale;*
 - *Regolamento edilizio del Piano Regolatore Generale;*
 - *Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani;*
 - *Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani;*
3. dato atto che, secondo quanto previsto nel predetto SIAD:
 - le scelte di localizzazione delle strutture distributive per l'area di colore giallo necessita della procedura di variante per la zonizzazione e normativa di attuazione del P.R.G., in relazione alla destinazione d'uso degli immobili, limitatamente alla aree che attualmente ricadono nella Zona E - "Agricola" - del vigente P.R.G.;
 - che le scelte di localizzazione delle strutture distributive per l'area di colore blu necessita della procedura di variante per la zonizzazione e normativa di attuazione del P.R.G., in relazione alla destinazione d'uso degli immobili, limitatamente alle aree ricadenti nella zona D - "Industriale/Artigianale" - del vigente P.R.G.;
4. determinato:
 - per la zona A) del P.R.G., la compatibilità dei negozi di vicinato e della media distribuzione non

alimentare, con le precisazioni di cui alle norme di attuazione del SIAD e fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3;

- per la zona B) del P.R.G., la compatibilità dei negozi di vicinato e della media distribuzione alimentare e non alimentare, con le precisazioni di cui alle norme di attuazione del SIAD e fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3;
 - ... omissis ...
 - per la zona C) del P.R.G., la compatibilità dei negozi di vicinato e della media distribuzione alimentare e non alimentare, con le precisazioni di cui alle norme di attuazione del SIAD e fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3;
 - ... omissis ...
 - che sul territorio del Comune non potranno essere eseguite nuove costruzioni su aree libere, né ampliamenti di volume di immobili esistenti oltre a quelli consentiti dalla vigente normativa urbanistica e paesaggistica;
 - che, nel rispetto della predetta normativa urbanistica e paesaggistica, sono consentiti per fini commerciali gli interventi di cui all'articolo 31, lett. a), b), c) e d) della legge 457/78 e cambi di destinazione d'uso;
 - la compatibilità della media distribuzione non alimentare e dei negozi di vicinato nelle parti residue del territorio, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1.
5. approvato:
- *Regolamento di attuazione per le attività commerciali composto da:*
 - *Tit. I – Commercio al dettaglio in sede fissa:*
 - *Tit. II – Commercio su aree pubbliche*
6. Approvato, altresì:
- *Regolamento per gli esercizi pubblici;*
 - *Regolamento di Polizia Urbana - stralcio relativo alla rete distributiva e di polizia amministrativa;*
 - *Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica - stralcio relativo alla rete distributiva -;*

Con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 15.11.2000, come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17.09.2001, è stato, altresì, determinato il numero e la tipologia delle medie strutture di vendita, come classificate dall'art. 2, comma 1, della citata L.R. 1/2000. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1108 del 25.3.2002, pubblicata sul BURC n. 12 del 29.04.2002, è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/2000, per il predetto SIAD, il visto di conformità con i seguenti emendamenti:

- di specificare che l'efficacia del visto di conformità per l'area di colore giallo necessita della procedura di variante per la zonizzazione e normativa di attuazione del PRG, in relazione alla destinazione d'uso degli immobili, limitatamente alla aree che attualmente ricadono nella Zona E - "Agricola" - del vigente P.R.G.;
- di specificare che l'efficacia del visto di conformità per l'area di colore giallo necessita della procedura di variante per la zonizzazione e normativa di attuazione del PRG, in relazione alla destinazione d'uso degli immobili, limitatamente alle aree ricadenti nella zona D - "Industriale/Artigianale" - del vigente P.R.G..

Successivamente, con delibera di C.C. n. 28 del 16.09.2005 è stato:

1. approvato la relazione giustificativa relativa all'aggiornamento dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo;
2. approvato l'aggiornamento dello Strumento Comunale di Intervento per l'Apparato Distributivo, così come proposto in premessa, in esecuzione del decreto legislativo 114/98 e della legge regionale Campania 1/2000, per i seguenti elaborati:
 - planimetria in scala 1:5000 recante la localizzazione delle previsioni commerciali;
 - 6 tavole di dettaglio in scala 1:2000 recanti la localizzazione delle previsioni commerciali;
 - regolamento per gli esercizi pubblici;
3. confermato sulla planimetria aggiornata in scala 1:5000 e sulle sei tavole di dettaglio la localizzazione delle previsioni commerciali;
4. confermato sulla planimetria aggiornata in scala 1:5000 e sulle sei tavole di dettaglio la localizzazione delle previsioni commerciali contrassegnate dai seguenti colori:
 - a) **giallo** - aree di opportunità per la grande distribuzione, restando inteso che nella predette aree sono, comunque, ammesse anche la media distribuzione ed il vicinato con le precisazioni di cui

alle norme di attuazione del presente strumento;

- b) **verde** - aree di opportunità per la media distribuzione alimentare e mista, restando inteso che nelle predette aree è comunque consentito il vicinato con le precisazioni di cui alle norme di attuazione del presente strumento;
 - c) **blu rigato rosso** - aree del centro storico da sottoporre a normativa di tutela secondo un percorso di riqualificazione e rilancio della rete commerciale e nelle quali sono comunque ammesse limitate esperienze di distribuzione nella sola forma di centro commerciale di cui all'art.2, Co.1, lett.d), oltre a quelle di vicinato, con le precisazioni di cui alle norme di attuazione del presente strumento;
 - d) **blu** - aree limitrofe al centro storico, in cui hanno sede contenitori dimessi e non, da riqualificare e rilanciare come zone destinate ad attività produttive per insediamenti artigianali e/o commerciali genere. In tali aree sono comunque ammesse esperienze di media distribuzione, oltre a quelle di vicinato, con le precisazioni di cui alle norme di attuazione del presente strumento;
 - e) **rosa** magenta - aree e siti da tutelare per interesse archeologico, storico, monumentale ed ambientale, nei quali sono ammessi solo esercizi di vicinato, con le precisazioni di cui alle norme di attuazione del presente strumento.
5. approvato il testo aggiornato del regolamento per gli esercizi pubblici di cui alla legge 287/91, così come redatto dagli Uffici Comunali nel maggio 2004, integrato con gli emendamenti riportati nella delibera di C.C. n. 28 del 16.09.2005;
6. dato atto che, trattandosi di mero aggiornamento cartografico dello Strumento di Intervento, non erano da richiedere i pareri prescritti dall'articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 1/2000;
7. disposto che lo Strumento di Intervento, come aggiornato fosse rimesso al Settore Sviluppo e Promozione della Regione Campania per quanto di competenza.

Con Decreto Dirigenziale n. 42 del 17 gennaio 2006 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali - pubblicato sul B.U.R. Campania n. 6 del 17 gennaio 2006, è stato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge Regionale 1/2000, il visto di conformità regionale all'aggiornamento dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo, come da delibera di C.C. n. 28 del 16.09.2005 del Comune di Ercolano.

Da ultimo, con L.R. Campania 09.01.2014, n. 1, come integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 10/14 e 16/14, è stata approvata la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale" che, in ossequio della disciplina comunitaria e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, ha come principio generale l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

Nel merito la legge regionale n. 1/2014 stabilisce che:

- le norme regionali e i regolamenti comunali che disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali devono garantire il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza;
- le disposizioni regionali e comunali limitative dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali sono divenute inefficaci con l'entrata in vigore della L.R. n. 1/2014;
- le norme regionali ed i regolamenti comunali non incompatibili con le disposizioni ed i principi della Legge Regionale permangono in vigore, nei limiti di rispondenza con la citata legge regionale;
- le disposizioni regionali e comunali che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali devono essere comunque interpretate in via restrittiva.

Ai sensi della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, scaturisce quanto di seguito specificato:

 **Attività commerciali nelle zone produttive** (circolare della Regione Campania emanata con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 – allegato B). Gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale e fermo restando le scelte di localizzazione delle attività commerciali da parte dei Comuni con lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo. Tale disposizione è recepita dai Comuni nei SIAD, ma trova diretta applicazione anche nei Comuni che non siano muniti di SIAD, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento dei SIAD vigenti e nei Comuni che non provvedano nei termini di legge ai predetti adempimenti.

- ✚ **Esercizi di vicinato** (art. 15 L.R. 1/2014) - L'apertura degli esercizi di vicinato è ammessa in tutte le zone territoriali omogenee, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- ✚ **Medie strutture di vendita** (artt. 10 e 17 L.R. 1/2014 e circolare della Regione Campania emanata con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 – allegato B). L'apertura delle medie strutture di vendita è ammessa nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale. Le domande di apertura sono accolte se non è comunicato, entro il termine di 60 giorni, il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a 75 giorni se è richiesto anche il permesso di costruire;
- ✚ **Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti** (artt. 10 e 16 L.R. 1/2014). L'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è ammessa con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
- ✚ **Mercati su aree private** (art. 2 L.R. 1/2014). La realizzazione dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale;
- ✚ **Modalità di svolgimento delle attività commerciali** (art. 6 L.R. 1/2014). L'attività commerciale è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. La vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto dei regolamenti nn. 852/2004/CE e 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che stabiliscono le norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- ✚ **SUAP** (art. 8 L.R. 1/2014). L'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Le procedure amministrative del SUAP in merito agli adempimenti per le strutture distributive sono effettuate in forma telematica;
- ✚ **Restrizioni vietate** (art. 10, comma 5 L.R. 1/2014). Il SIAD non può contenere alcuna delle seguenti restrizioni:
- a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
 - b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
 - c) la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 - d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
 - f) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - g) l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
 - h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
- ✚ **Orari di vendita** - La scelta degli orari di vendita è liberamente determinata dall'esercente e le modalità di esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono rimesse alle disposizioni della L.R. n. 1/2014 (art. 24) e della Circolare applicativa (art. 20). In particolare, l'art. 24 della L.R. 1/2014 dispone che per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti. Inoltre, per tutti gli esercizi commerciali l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività;
- ✚ **Autorizzazioni per il commercio su posteggi** (artt. 32 e 46) - Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a mezzo di posteggi sono rilasciate per una durata, fissata con il relativo bando comunale, non inferiore a nove anni e non superiore a dodici anni, mentre le proroghe delle vigenti autorizzazioni sono disciplinate secondo l'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 59/2010;
- ✚ **Procedimenti amministrativi** - La Circolare di cui al Decreto Direttoriale n. 373/2014, agli

articoli da 11 a 19 definisce i procedimenti amministrativi, commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari in merito alle singole tipologie delle strutture distributive su aree private (esercizi di vicinato, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e mercati su aree private); all'articolo 3, in merito ai mercati su aree private; agli articoli da 26 a 29, in merito al commercio su aree pubbliche;

 **Atti ormai inefficaci ed atti ancora vigenti** - Ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina, le disposizioni dei vigenti SIAD sono caratterizzate da una condizione di inefficacia sopravvenuta che impedisce alle stesse di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, trattandosi di atti regolamentari, sono soggette a disapplicazione. I SIAD già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della L.R. 1/2014 sono fatti salvi e sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto;

 **Disapplicazione di atti inefficaci** - All'obbligo della disapplicazione di atti divenuti inefficaci sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto, come gli organi giudiziari, quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi.

Dal punto di vista urbanistico, l'art. 10 della citata L.R. 1/2014, avente ad oggetto: "*Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo*", tra l'altro, stabilisce:

- al comma 1, che i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), se vigente, oppure si dotino dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
- al comma 2 che il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico - commerciali; esso è approvato in adeguamento o in variante dello strumento urbanistico rispettivamente:
 - è approvato in adeguamento se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti, anche se la funzione commerciale è localizzata in aree o edifici già destinati alla produzione di beni e di servizi oppure non è codificata terminologicamente, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento.
 - è approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica quando l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nella presente legge comporta la realizzazione di nuovi volumi o il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati, se vietati dal vigente strumento urbanistico generale.

Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 - Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico - Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive - della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R. Campania n. 77 del 10.11.2014, è stata approvata la nuova circolare esplicativa (recante le indicazioni operative in merito alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1) e, contestualmente, sono state abrogate le precedenti circolari, di cui ai D.D. n. 373 del 03.06.2014 e n. 673 del 08.08.2014.

Al Capo II, art. 8, comma 9, della sopra citata nuova circolare si è precisato che:

- il SIAD è aggiornato in forma semplificata laddove non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento.
- l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è compiuto previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione.

L'allegato B al sopra citata Decreto Dirigenziale 997/2014 precisa ulteriormente che l'aggiornamento del SIAD, a mezzo dell'atto di ricognizione, soddisfa gli obblighi a carico dei Comuni, stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, alle seguenti condizioni:

- a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
- b) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- c) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie sopra illustrate;

- d) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
- e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali.

Nel vigente SIAD del Comune di Ercolano e nelle deliberazioni successive vi sono norme che contengono principi o regole non più in linea con la sopravvenuta normativa comunitaria, nazionale e regionale e, pertanto, sono divenute inefficaci e suscettibili di disapplicazione. In particolare sono da disapplicare:

▪ **Deliberazione di C.C. n. 61 del 15.11.2000** (*Approvazione del SIAD come modificato dalle deliberazioni di C.C. n. 44 del 17.9.2001 e n. 28 del 16.9.2005*):

- a) Punto 2, lett. b), del dispositivo, nella parte in cui individua l'area di colore verde della planimetria allegata, come di opportunità per la sola media distribuzione alimentare e mista e non anche per la media distribuzione extra-alimentare; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- b) Punto 3 del dispositivo, nella parte in cui si dichiara necessaria, limitatamente alle aree di colore blu della planimetria allegata che ricadono in zona D "industriale/artigianale" del vigente P.R.G., la procedura di variante (contrasto con gli artt. 10 e 17, secondo quanto disposto con D.D. n. 997 del 30.10.2014 - allegato B);
- c) Punto 4 del dispositivo, nella parte in cui prevede, nella zona A del vigente P.R.G., la compatibilità dei negozi di vicinato e della sola media distribuzione non alimentare, vietando pertanto la localizzazione di medie distribuzioni alimentari; (requisiti vietati - art. 10 comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- d) Punto 4 del dispositivo, nella parte in cui prevede, nelle zone B e C del vigente P.R.G., contingenti numerici per l'insediamento di medie distribuzioni (requisito vietato - art. 10 comma 5, lettera c) L.R. 1/2014: la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali);

▪ **Regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa** (*Tomo I allegato al SIAD*):

- a) Art. 2, ultimo comma, nella parte in cui si stabilisce che "È vietato effettuare la vendita all'ingrosso e al dettaglio negli stessi locali [...]" (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- b) Art. 7, comma 2, nella parte in cui la localizzazione di un esercizio di vicinato è subordinata: alla verifica della compatibilità territoriale dell'insediamento rispetto al SIAD; all'obbligo di presentare una relazione qualitativa che tenga conto dell'inserimento nel contesto urbano dal punto di vista estetico, socio-economico e in generale di impatto con la rete distributiva preesistente; (contrasto con l'art. 15 comma 1: "L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione");
- c) Art. 7, comma 3, contenente la previsione di una discrezionalità in capo all'Amministrazione comunale circa l'insediamento di esercizi di vicinato in zona blu rigata rossa della planimetria generale allegata al SIAD; (contrasto con l'art. 15 comma 1: "L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione");
- d) Art. 13, che subordina l'aggiunta di un settore merceologico non già autorizzato, in una media o grande struttura esistente, alla condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza degli esercizi alimentari non sia preclusa nell'area; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);

- e) Art. 16, recante limiti alla libera determinazione dell'orario di apertura dei negozi; (contrasto con l'art. 24 della L.R. 1/2014: "Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti");
- f) Art. 18, comma 4, che dispone che nelle aree ricomprese nella zona A del P.R.G. è vietata la vendita esclusiva o prevalente di taluni prodotti; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- g) Art. 18, comma 5 che dispone che nelle aree ricomprese nella zona A del P.R.G. è vietato l'avvio di alcune attività imprenditoriali; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- **Regolamento per gli esercizi pubblici** (*parte integrante del SIAD, come modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.9.2005*):
 - a) Articolo 3, comma 1, (l'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30.4.1962, n. 283 è stata sostituita dalla notifica alimentare di cui al Reg. CE/2004/852; l'autorizzazione di cui alla legge 25.8.1991, n. 287 è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/90 e all'art. 64 del D.Lgs. 59/2010);
 - b) Articoli 9 e 10, nella parte in cui prevedono la definizione e l'applicazione di parametri numerici; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera c), L.R. 1/2014: la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali);
- **Regolamento dei Mercati, delle Fiere e dei Posteggi fuori mercato alla luce delle nuove normative** (*approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 21.12.2012*):
 - a) Art. 11, comma 2, nella parte in cui prevede, salvi i casi di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 59/2010, la durata illimitata delle concessioni di suolo pubblico;
 - b) Art. 11, comma 3, nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle autorizzazioni decennali rilasciate;
 - c) Art. 27, comma 3, nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle autorizzazioni decennali rilasciate per i posteggi fuori mercato.

L'adozione del SIAD e, se vigente, il suo adeguamento alle previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale, costituisce un obbligo per tutti i Comuni della regione Campania, come stabilito all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per il corretto rapporto tra la P.A. ed i cittadini e per predisporre le condizioni regolamentari per la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo della rete commerciale e dei suoi occupati.

L'art. 60 della più volte citata L.R. 1/2014, prevede che in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale, senza necessità di espressa diffida, assolvendo la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 alla debita funzione monitoria, nomina un Commissario ad acta, individuato tra il proprio personale dirigenziale, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, che sostituisce gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.

Per tutto quanto esposto, fino a nuove determinazioni da parte del Consiglio Comunale in merito all'innovazione delle scelte di localizzazione degli esercizi commerciali, si ritiene necessario procedere ad un atto ricognitivo che aggiorni il SIAD recependo le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale.

Ercolano, 9 aprile 2015

Il dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica
f.to arch. Olimpio Di Martino

Il dirigente del Settore Attività Produttive
f.to dott. Riccardo Roccasalva

L'Assessore alle Attività Produttive dott. Salvatore Cristadoro, letta l'istruttoria che precede e che, condividendone i contenuti, fa propria;

Dato atto

- che sul territorio del Comune non potranno essere eseguite nuove costruzioni su aree libere, né ampliamenti di volume di immobili esistenti oltre a quelli consentiti dalla vigente normativa urbanistica e paesaggistica;
- che lo Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo del Comune di Ercolano è munito del visto di conformità regionale, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge Regionale 1/2000, ed è tuttora vigente;
- che l'adeguamento del vigente SIAD alle previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale, costituisce un obbligo per tutti i Comuni della regione Campania, come stabilito all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014;
- che in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale, senza necessità di espressa diffida, nomina un Commissario ad acta, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, che sostituisce gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti;

Considerato

- che l'aggiornamento del SIAD, a mezzo dell'atto di ricognizione, soddisfa, alle condizioni in premessa esplicitate, gli obblighi a carico dei Comuni, stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014;

Ritenuto

- di dover procedere, nelle more dell'aggiornamento del SIAD in forma ordinaria ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, all'effettuazione di tale adempimento in via semplificata, attraverso la presente deliberazione, secondo i principi e i criteri sopra elencati, anche al fine di garantire il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza, e di rimuovere, secondo i suddetti principi e criteri, le barriere all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali;

Visto

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il SIAD, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 15.11.2000, come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 44 del 17.9.2001 e aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 28 del 16.09.2005;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1108 del 25.3.2002, pubblicata sul BURC n. 12 del 29.04.2002;
- il Decreto Dirigenziale n. 42 del 17 gennaio 2006 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali - pubblicato sul B.U.R. Campania n. 6 del 17 gennaio 2006,
- i Regolamenti nn. 852/2004/CE e 853/2004/CE del Parlamento europeo e Consiglio europeo;
- il D.P.R. n. 160/2010;
- la L.R. Campania 09.01.2014, n. 1;
- il Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 - Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico - Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive - della Regione Campania;

PROPONE

alla Giunta di approvare la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Aggiornamento in forma semplificata dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014. Atto di ricognizione"*, con il dispositivo che segue:

- 1) Approvare la premessa istruttoria, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che qui si intende formalmente e integralmente riportata anche se materialmente non trascritta.
- 2) Dare atto che la presente deliberazione:
 - a) non innova le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
 - b) recepisce le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale di cui alla L.R. 1/2014 e al D.D. regionale n. 997 del 30.10.2014 e relativi allegati;
 - c) rinvia, per le parti del SIAD ormai inefficaci, alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie in materia.
- 3) Dare atto che il SIAD oggetto del presente atto di aggiornamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 15.11.2000, come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 44 del 17.9.2001 e aggiornato con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.9.2005, è tuttora vigente.

- 4) Precisare che eventuali, differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo la norme regionali.
- 5) Prendere atto, ai sensi della L.R. Campania n. 1/2014 e del Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 - Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico - Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive - della Regione Campania, che:
- a) sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD) che stabiliscano:
- a.1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 - a.2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - a.3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
 - a.4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
 - a.5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
 - a.6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
 - a.7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;
- b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 997 del 30/10/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania
- c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;
- e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali;
- f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili, senza discriminazioni tra attività alimentari, miste e non alimentari, nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
- h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
- i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;
- j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI), qualora istituita, è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;
- k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373~~997~~/2014;

- l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;
- m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.
- 6) Prendere, altresì, atto che, oltre a quanto previsto in via generale al precedente punto 5), le seguenti norme, contenute sia nel SIAD e sia nelle deliberazioni successive, contengono principi o regole non più in linea con la sopravvenuta normativa comunitaria, nazionale e regionale e, pertanto, sono divenute inefficaci e vanno disapplicate:
- **Deliberazione di C.C. n. 61 del 15.11.2000** (*Approvazione del SIAD come modificato dalle deliberazioni di C.C. n. 44 del 17.9.2001 e n. 28 del 16.9.2005*):
 - a) Punto 2, lett. b), del dispositivo, nella parte in cui individua l'area di colore verde della planimetria allegata, come di opportunità per la sola media distribuzione alimentare e mista e non anche per la media distribuzione extra-alimentare; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
 - b) Punto 3 del dispositivo, nella parte in cui si dichiara necessaria, limitatamente alle aree di colore blu della planimetria allegata che ricadono in zona D "industriale/artigianale" del vigente P.R.G., la procedura di variante (contrasto con gli artt. 10 e 17 L.R. 1/2014, secondo quanto disposto con D.D. n. 997 del 30.10.2014 - allegato B);
 - c) Punto 4 del dispositivo, nella parte in cui prevede, nella zona A del vigente P.R.G., la compatibilità dei negozi di vicinato e della sola media distribuzione non alimentare, vietando pertanto la localizzazione di medie distribuzioni alimentari; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
 - d) Punto 4 del dispositivo, nella parte in cui prevede, nelle zone B e C del vigente P.R.G., contingenti numerici per l'insediamento di medie distribuzioni (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera c), L.R. 1/2014: la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali);
 - **Regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa** (*Tomo I allegato al SIAD*):
 - a) Art. 2, ultimo comma, nella parte in cui si stabilisce che "È vietato effettuare la vendita all'ingrosso e al dettaglio negli stessi locali [...]" (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
 - b) Art. 7, comma 2, nella parte in cui la localizzazione di un esercizio di vicinato è subordinata: alla verifica della compatibilità territoriale dell'insediamento rispetto al SIAD; all'obbligo di presentare una relazione qualitativa che tenga conto dell'inserimento nel contesto urbano dal punto di vista estetico, socio-economico e in generale di impatto con la rete distributiva preesistente; (contrasto con l'art. 15 comma 1 L.R. 1/2014: "L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione");
 - c) Art. 7 comma 3, contenente la previsione di una discrezionalità in capo all'Amministrazione comunale circa l'insediamento di esercizi di vicinato in zona blu rigata rossa della planimetria generale allegata al SIAD; (contrasto con l'art. 15 comma 1 L.R. 1/2014: "L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione");
 - d) Art. 13, che subordina l'aggiunta di un settore merceologico non già autorizzato, in una media o grande struttura esistente, alla condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza degli esercizi alimentari non sia preclusa nell'area; (requisiti vietati - art. 10, comma 5, lettere a) ed e), L.R. 1/2014: il divieto di

- esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area; la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- e) Art. 16, recante limiti alla libera determinazione dell'orario di apertura dei negozi (contrasto con l'art. 24 della L.R. 1/2014: "Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti");
 - f) Art. 18, comma 4, che dispone che nelle aree ricomprese nella zona A del P.R.G. è vietata la vendita esclusiva o prevalente di taluni prodotti; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
 - g) Art. 18, comma 5 che dispone che nelle aree ricomprese nella zona A del P.R.G. è vietato l'avvio di alcune attività imprenditoriali; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera e), L.R. 1/2014: la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti);
- **Regolamento per gli esercizi pubblici** (*parte integrante del SIAD, come modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.9.2005*):
 - a) Articolo 3 comma 1, (l'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30.4.1962, n. 283 è stata sostituita dalla notifica alimentare di cui al Reg. CE/2004/852; l'autorizzazione di cui alla legge 25.8.1991, n. 287 è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/90 e all'art. 64 del D.Lgs. 59/2010);
 - b) Articoli 9 e 10, nella parte in cui prevedono la definizione e l'applicazione di parametri numerici; (requisito vietato - art. 10, comma 5, lettera c), L.R. 1/2014: la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali);
 - **Regolamento dei Mercati, delle Fiere e dei Posteggi fuori mercato alla luce delle nuove normative** (*approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 21.12.2012*):
 - a) Art. 11, comma 2, nella parte in cui prevede, salvi i casi di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 59/2010, la durata illimitata delle concessioni di suolo pubblico;
 - b) Art. 11, comma 3, nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle autorizzazioni decennali rilasciate;
 - c) Art. 27, comma 3, nella parte in cui prevede il rinnovo automatico delle autorizzazioni decennali rilasciate per i posteggi fuori mercato.
- 7) Dare atto che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2014, l'apertura degli esercizi di vicinato è ammessa in tutte le zone territoriali omogenee della città di Ercolano.
 - 8) Dare atto che l'apertura delle medie strutture di vendita è ammessa, senza distinzione tra medie strutture di vendita alimentari, miste e non alimentari, e senza l'imposizione di parametri numerici:
 - 8.1. ai sensi degli artt. 10 e 17 della L.R. n. 1/2014 e del D.D. n. 997 del 30.10.2014 - allegato B, nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
 - 8.2. in tutte le aree, contrassegnate da vari colori, individuate nella planimetria generale in scala 1:5000 allegata al SIAD, come aggiornata con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.9.2005, con l'eccezione delle aree campite di colore rosa magenta, ove permane il divieto di apertura delle medie strutture di vendita, e delle aree ricadenti in zona E – "Agricola" del vigente P.R.G.
 - 9) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
 - 10) Trasmettere copia del presente deliberato al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

L'Assessore alle Attività Produttive
dott. Salvatore Cristadoro

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

Favorevole

Data

Il Dirigente del Settore
Pianificazione Urbanistica
arch. Olimpio Di Martino

Il Dirigente del Settore Servizi per le attività
produttive e lo sviluppo economico
dott. Riccardo Roccasalva

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

.....

Data

Il Dirigente
dott.ssa Paola Tallarino

Parere di conformità - Ex art. 51, comma 2, Statuto Comunale

.....
.....
.....

Data

Il Segretario Generale
dott. Ferdinando Guarracino

DECISIONE DELLA GIUNTA

.....
.....
.....
.....

Il Segretario Verbalizzante

.....

Deliberazione adottata nella seduta delal n.